

Facebook: chi censura cosa?

Autore: [Francesca Paruzzo](#)

Negli scorsi giorni si è assistito alla chiusura di pagine Facebook riconducibili a reti e organizzazione solidali con il popolo curdo (vedi [La censura di facebook sostiene la guerra di Erdogan](#)); tra queste, quelle di Global Project, di Contropiano, di Dinamo Press (molto attive sulle vicende del Kurdistan siriano), nonché di *Binxet – Sotto il Confine*, un documentario sulla resistenza del Rojava.

La loro “colpa”, quella di aver violato il punto 2 del capitolo primo degli standard della *community*, che fa riferimento a «persone e organizzazioni pericolose»: le pagine incriminate, infatti, avrebbero postato foto e riprodotto documentazione – per quanto attinente ai fatti di questi giorni – riconducibile al Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), ancora inserito nelle liste del terrorismo internazionale.

Poco importano le ragioni che hanno dato inizio a questa campagna di epurazione: che sia in forza di segnalazioni sistematiche operate da profili legati al regime turco o a causa della mera, matematica, operatività dell’algoritmo di Facebook. Il risultato è stato quello di impedire di conoscere il dramma di un’intera popolazione aggredita, silenziando le voci critiche di opposizione alla guerra e alle politiche liberticide di Erdogan. Il tutto, attraverso un’indebita compressione della libertà di espressione, riconosciuta e garantita dall’art. 21 della Costituzione.

Stessi esiti, quindi, ma ben diversi presupposti rispetto a quelli che hanno portato, poco più di un mese fa, all’esclusione dai social dei profili ufficiali di CasaPound e di Forza Nuova, nonché delle pagine dei loro leader e militanti, ritenute anch’esse incoerenti con la *policy* di Facebook e Instagram. In quei casi, infatti, la limitazione alla libertà di pensiero che ne è conseguita aveva un fondamento proprio nel nostro ordinamento costituzionale ed era data dalla necessità di contemperare tale libertà con le esigenze di una tollerabile convivenza e con la garanzia della protezione di beni diversi, anch’essi di rilevanza fondamentale (Corte costituzionale, n. 19 del 1962; n. 87 del 1966; n. 84 del 1969).

Censurare il pensiero di chi dichiara apertamente di rifarsi all’ideologia fascista e diffonde idee di odio e razzismo, implica, semplicemente, quanto al primo aspetto, conferire piena legittimità al divieto di riorganizzazione del partito fascista (di cui alla XII Disposizione transitoria e finale della Carta fondamentale), il quale introduce un limite che esalta e non si contrappone ai principi fondamentali della Costituzione, confermando il rapporto antitetico che esiste tra l’ordine democratico e tale tipo di regime. Non è possibile, in questi casi, stante il radicarsi dell’esperienza fascista in un passato ormai giudicato, invocare diritti, quali la libera manifestazione del pensiero, che trovano il proprio fondamento, in un sistema pluralista, in quella dialettica democratica da cui tale partito e tale ideologia sono stati esclusi. Allo stesso modo, oscurare chi promuove comportamenti e idee che si concentrano sull’appartenenza razziale o su quella etnico-religiosa della

vittima e che, facendo leva su un modo di essere della stessa ritenuto socialmente indesiderabile, promuovono rapporti di subalternità tra individui e contribuiscono alla costruzione di relazioni sociali di “esclusione” che non riconoscono a tutti la «piena dignità di uomini», si pone a tutela del diritto soggettivo di ogni essere umano a non subire discriminazioni (L. Ferrajoli, *lura paria. I fondamenti della democrazia costituzionale*, Jovene, Napoli, 2017, 184).

È l'ordinamento dello Stato, in questi casi, a dirci quali interessi, nel bilanciamento, devono prevalere e quali, in funzione della tutela dei primi, possono essere limitati.

È lo stesso ordinamento dello Stato, a mettere in luce come, al contrario, non trovi legittimazione alcuna la chiusura, da parte di Facebook, di quelle pagine che, raccontando gli orrori di questi giorni, offrono solidarietà al popolo curdo massacrato dall'offensiva militare di Erdogan e contribuiscono a fare piena luce su una violazione massiva dei diritti umani; è la Costituzione, in questo caso, a dirci che si è di fronte a un'indebita violazione della libertà di pensiero, riconosciuta e garantita, pur nella sua non assolutezza, come detto, dall'art. 21 della Costituzione quale «pietra angolare dell'ordine democratico» (Corte Costituzionale, n. 84 del 1969 e n. 9 del 1965).

Il punto della questione, quindi, a ben vedere diventa un altro.

La legittimità o meno della scelta di Facebook (sia che si tratti della repressione curda, come delle pagine di CasaPound e Forza Nuova) può rinvenirsi solo alla luce del nostro ordinamento costituzionale, il quale opera un bilanciamento nell'ambito di garanzie di terzietà e indipendenza che riguardano, in primo luogo, i decisori finali, coloro i quali, cioè, sono chiamati a risolvere la tensione tra interessi contrapposti e a individuare quale sia destinato a prevalere.

Queste stesse garanzie, però, non sono previste all'interno dei social media e ciò non può lasciare indifferenti: questi ultimi sono ormai divenuti *agorà digitali*, luoghi privilegiati in cui si sviluppa il dibattito e il confronto tra idee; spazi aperti, sì, ma di proprietà di piattaforme private che, così, attraverso procedure opache – dietro cui, sempre, si nasconde la decisione e la responsabilità di chi detiene questo potere – definiscono quali informazioni possono o non possono circolare.

Un potere immenso, quindi, che, in una tendenziale privatizzazione della giustizia digitale, rischia di mettere in gioco l'effettività dei diritti fondamentali.